



REGOLAMENTO SULL'ISTITUZIONE E SUL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI DI LAVORO

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Imperia, visti gli artt. 32 e 29 co., 1 lett. B) Legge 31.12.2012 n. 247 adotta il seguente regolamento.

Art. 1

Commissioni di lavoro

Ferme restando le competenze istituzionali che la Legge attribuisce al Consiglio dell'Ordine, nella sua collegialità, l'attività di questi è svolta anche mediante Commissioni di lavoro che vengono istituite, come segue, ai sensi dell'art. 32 Legge 247/2012, con le funzioni per ciascuna di esse indicate:

- 1) Commissione patrocinio a spese dello Stato;
- 2) Commissione liquidazione compensi e tentativi di conciliazione;
- 3) Commissione formazione continua, corsi e scuole forensi;
- 4) Commissione per la trasparenza amministrativa;
- 5) Commissione per l'organizzazione e gestione di eventi formativi e culturali;
- 6) Commissione informatica e gestione sito;
- 7) Commissione su P.C.T.
- 8) Commissione per la gestione della biblioteca e degli spazi comuni;
- 9) Commissione relazioni internazionali.

Art. 2

Compiti delle Commissioni di lavoro

Le Commissioni sono diretta espressione del Consiglio e svolgono, in autonomia, negli ambiti di competenza assegnati, compiti istruttori, consultivi, esecutivi, ma non deliberativi, tranne l'ipotesi in cui abbiano ricevuto espressa delega, con oggetto e scadenza determinati, e sempre che la Legge lo consenta.

Art. 3

Composizione delle Commissioni di lavoro

Le Commissioni sono costituite da almeno tre componenti e sono presiedute da un Consigliere con funzioni di Coordinatore delegato dal Consiglio.

Il Consiglio può chiamare a far parte delle Commissioni anche iscritti non Consiglieri in considerazione della loro specifica disponibilità, competenza ed attitudine, salvo che delle Commissioni i cui compiti sono riservati al Consiglio dalla Legge professionale.

Art. 4

Funzionamento delle Commissioni

Per la validità delle riunioni e delle deliberazioni è necessaria la presenza di tutti i componenti della Commissione, eventualmente con modalità di partecipazione a distanza.

Sull'attività delle Commissioni di lavoro i partecipanti hanno l'obbligo della riservatezza.

Le Commissioni redigono verbale dei lavori e delle delibere adottate che il Consigliere Coordinatore trasmette alla Segreteria dell'Ordine e sottopone all'esame del Consiglio nella prima seduta utile.

Ogni Commissione determina il calendario delle riunioni in relazione all'attività di propria competenza al fine di assolvere con tempestività ai carichi di lavoro.

I Consiglieri componenti delle Commissioni assumono la posizione di "responsabile del procedimento" ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990 n. 241, ed esercitano i poteri e le funzioni di cui all'art. 6 della stessa legge, secondo un criterio automatico di rotazione delle assegnazioni delle note basato sull'ordine cronologico delle domande e sull'ordine alfabetico degli assegnatari.

I componenti delle Commissioni sono tenuti ad essere presenti alle riunioni, rispettando la puntualità, e l'assenza ingiustificata a più sedute può comportare l'esclusione del componente e la sostituzione con altro membro, previa delibera del Consiglio, su proposta del Consigliere Coordinatore, e audizione dell'interessato.

Il Consiglio procede, altresì, alla sostituzione dei componenti dimissionari e di coloro che hanno perduto i requisiti per l'iscrizione all'Albo o riportato sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento.

Le Commissioni di lavoro, come sopra istituite, e le altre, in prosieguo eventualmente costituite dal Consiglio, nel rispetto del presente regolamento, restano in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio dell'Ordine.